



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 26 agosto 2005

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal dott. Gianpaolo Tosel, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dal dott. Oliviero Drigani, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 26 agosto 2005, ha assunto la seguente decisione:

“ “ “ N. 1

RECLAMI

Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **SAMUEL** Walter Adrian (gara Supercoppa Tim Juventus-Internazionale del 22/8/05 – C.U. 31 del 22/8/05). **Procedura d'urgenza.**

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Samuel Walter Adrian, tesserato per la Soc. Internazionale, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara di Supercoppa TIM Juventus – Internazionale del 20/8/2005 (sputo indirizzato da tergo, a giuoco fermo, “..a brevissima distanza”, verso la schiena del calciatore avversario Pavel Nedved) ha proposto reclamo in via d'urgenza la Soc. Internazionale, chiedendo – in via principale – l'annullamento della sanzione ovvero una congrua riduzione della stessa.

A sostegno del gravame si rileva innanzitutto la ben dubbia riconducibilità dello sputo – ancor più quando esso non venga in alcun modo “percepito” dal preteso soggetto destinatario - alla nozione di *fatti di condotta violenta* che possono legittimare – ai sensi dell'art. 31, lett. a3), C.G.S. – l'utilizzabilità dello strumento televisivo a fini probatori, negandosi comunque che il Samuel abbia sputato in direzione del Nedved (lo sputo, infatti, è stato eiettato in direzione del terreno di gioco, senza nessuna intenzione di colpire il

calciatore avversario). Nell'evidenziare che il gesto del Samuel è stato posto in essere – come riconosciuto nella stesso provvedimento reclamato - in un momento non caratterizzato da specifica tensione agonistica, e che il calciatore ha ripetutamente affermato (anche con dichiarazioni alla stampa) di non avere mai avuto intenzione né motivo di commettere un simile gesto nei confronti dell'avversario, la società reclamante ha chiesto – in via istruttoria – di poter dimostrare, sotto il profilo tecnico, l'effetto di “distorsione prospettica” delle immagini televisive che il Giudice Sportivo ha posto alla base della propria decisione, producendo una dichiarazione scritta del regista – il sig. Danilo Zanon – che ha curato la regia televisiva per conto della emittente “SportItalia” e chiedendone la audizione in sede di udienza.

All'odierna seduta sono comparsi il difensore della Soc. Internazionale, che ha illustrato diffusamente i motivi posti a fondamento del reclamo, ed il calciatore Samuel, che ha ribadito di non avere assolutamente sputato verso il Nedved (nei confronti del quale, del resto, non aveva nessuna ragione di polemica), bensì verso terra.

La Commissione, in accoglimento dell'istanza istruttoria avanzata dalla società reclamante, ha poi proceduto all'audizione del sig. Danilo Zanon, e ciò al mero fine di raccogliergli le indicazioni – di carattere tecnico – concernenti la natura e l'interpretazione delle immagini televisive in esame. Lo Zanon, in particolare, ha riferito che le telecamere che hanno ripreso l'episodio *de quo* erano posizionate a circa cento metri di distanza dal punto in cui si trovavano i calciatori, che i due calciatori (Samuel e Nedved) si trovano “in asse” e che – trattandosi di gara disputata in notturna e con pioggia – i diaframmi erano aperti al massimo, tanto da produrre quell'effetto di “schiacciamento” dell'immagine che ha finito con l'avvicinare la posizione dei due, i quali però dovevano trovarsi a non meno di tre metri di distanza l'uno dall'altro.

I motivi della decisione:

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti e visionata la ripresa televisiva dell'episodio, rileva che il gravame è infondato.

Sotto un primo ed essenziale profilo – quello riguardante cioè il rituale utilizzo della prova televisiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, lett. a3), C.G.S. – si osserva che il gesto posto in essere dal giocatore è senz'altro qualificabile come *fatto di condotta violenta avvenuto a giuoco fermo*, nell'accezione già contenuta nella formulazione della norma vigente al momento del fatto stesso e quale ben delineato – nei suoi aspetti materiali e giuridici – nella decisione del Giudice Sportivo, con specifico riferimento alla regola 12 del Regolamento ufficiale del giuoco del calcio. Ed invero, pur prendendosi atto delle indicazioni tecniche fornite dal responsabile di regia della emittente televisiva che ha curato le riprese della gara (nel senso cioè che la distanza tra il Samuel ed il Nedved potesse essere maggiore di quella – “*..brevissima*” – che il Giudicante di prime cure ha ritenuto essere l'essenziale elemento costitutivo che connota la natura violenta dello sputo), si osserva che le immagini televisive rivelano inequivocabilmente l'intenzionalità del Samuel nell'indirizzare il getto di saliva verso la schiena del Nedved, e non già - come sostenuto dalla reclamante anche nell'odierna riunione - verso il terreno di giuoco.

L'espressione del volto, lo sguardo fisso “sul bersaglio”, la “preparazione” del lancio (quale evidenziata dalla dinamica facciale), il movimento del capo, l'energia e la traiettoria impresse alla eiezione salivale appaiono del tutto inconciliabili con la tesi difensiva, anche perché - ad un attento esame al “ralenty” delle immagini - non può escludersi che talune particelle salivali abbiano effettivamente attinto il destinatario, il quale (ovviamente) non poteva rendersi conto di quanto stava avvenendo alle sue spalle.

E' sintomatico, al riguardo, che in quel frangente un compagno di squadra (Pizarro) abbia afferrato l'avambraccio sinistro del Samuel per allontanarlo, come se avesse voluto impedirne ulteriori riprovevoli atteggiamenti nei confronti dell'avversario (la circostanza -

nella sua obiettività- è riscontrabile attraverso un accurato esame delle immagini relative agli attimi immediatamente successivi allo sputo).

Tale ricostruzione della condotta del calciatore non viene del resto inficiata dalle delucidazioni tecniche fornite a questa Commissione dal sig. Danilo Zanon, regista per SportItalia, in tema di “compressione delle distanze” correlata all’uso di un teleobiettivo. Siffatto fenomeno ottico è bensì di comune esperienza, ma le immagini di cui trattasi, nella loro evidenza obiettiva ed in correlazione alle circostanze or ora evidenziate, escludono che la distanza tra i due protagonisti dell’episodio - comunque quantificabile - fosse tale da rendere non raggiungibile quello che - nelle deplorabili intenzioni del Samuel – risultava essere il suo “obiettivo” (d’altra parte, allo stesso convincimento era pervenuto, nella immediatezza della telecronaca, lo stesso commentatore televisivo di Sport Italia).

Ritenuta l’intenzionalità del gesto contestato e l’idoneità del getto di saliva ad attingere il calciatore avversario, questa Commissione (come peraltro già rilevato in premessa) ritiene ultroneo ogni approfondimento in tema di utilizzabilità della prova televisiva ex art 31 C.G.S., richiamando per relationem le ineccepibili valutazioni formulate dal G.S. Parimenti, quanto alla riconducibilità dello sputo alla categoria delle “condotte violente” di cui all’art. 31 C.G.S., è sufficiente il richiamo alle precedenti decisioni conformemente adottate (calciatore Zago, C.U. n. 204 del 24/11/99 e C.U. n. 217 del 3/12/99; calciatore Comotto, C.U. n. 379 del 20/6/05 e C.U. n. 4 del 13/7/05).

Per quanto attiene infine alla quantificazione della sanzione, la deprecabilità del gesto - quale massima espressione di spregio nei confronti di un avversario di giuoco – fa ritenere che la sanzione inflitta dal G.S. sia equamente commisurata alla gravità del fatto contestato.

Il dispositivo:

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to *dott. Gianpaolo Tosel*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 AGOSTO 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani